

# Stagione Sportiva 2022-23

## Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia

**Componenti Commissione :** Massimo Nanni                      Coordinatore  
Domenico Raciti                                      Componente  
Nikolas Semperboni                                      Componente

**Delibera della Commissione N° 1 / 2022-23**  
**del 26.11.2022**

**Ricorrente A.S.D. Amatori Buffalora (BS)**



**Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia**

**DECISIONE N. 1 del 26.11.2022**

Collegio Giudicante: Massimo Nanni – Domenico Raciti – Nikolas Semperboni

Ha emanato la seguente decisione.

Ricorrente A.S.D. Amatori Buffalora (BS)  
S.d.A. Calcio Uisp Brescia

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Con atto trasmesso alla segreteria della S.d.A. Calcio Uisp Regionale Lombardia il 14/11/2022, tramite e-mail, dal Comitato UISP Brescia Attività Calcio, la società A.S.D. Amatori Buffalora (BS) (n. affiliazione 23007354), partecipante al Campionato Nazionale di Calcio a 11, Girone del S.d.A. Calcio Uisp Brescia, propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia, ricorso avverso il provvedimento disciplinare, emanato dalla Commissione Giudicante di primo grado del S.d.A. Calcio Uisp Brescia, come risulta dal comunicato n°5 del 02/11/2022 e dal comunicato n°6 del 09/11/2022, con cui il Giudice Sportivo Uisp ha squalificato il tesserato Sig. Saletti Marco (n. tessera 230259278) fino al 02/03/2023 ai sensi dell'art.226 RTN e sanzionato la società A.S.D. Amatori Buffalora (BS) con l'ammenda di € 25 ai sensi dell'art.214 RTN.

Il provvedimento impugnato, così come pubblicato con Comunicato n°6 del 09/11/2022 del S. d. A. Calcio Uisp Brescia, riferito alle sanzioni in oggetto, recita:

**“SQUALIFICA A TUTTO IL 02/03/2023 AL SIG. SALETTI MARCO SOC. AMATORI BUFFALORA PER ATTI DI VIOLENZA VERSO UN AVVERSARIO A FINE GARA IN SITUAZIONE CHIARAMENTE ESTRANEA ALLA FASE DI GIOCO ART. 226 RTN E AMMENDA DI 25 EURO ALLA SOC. AMATORI BUFFALORA PER IL FATTO SOPRA DESCRITTO ART. 214 RTN”**

La società ricorrente, adducendo varie motivazioni, richiede la riduzione delle sanzioni inflitte.

- Accertato che l'atto è stato presentato nei termini previsti dal vigente R.T.N.
- Preso atto del versamento della cauzione relativa al ricorso;
- Preso atto della istanza di richiesta di riduzione della sanzione inflitta dalla Commissione Giudicante di primo grado del S.d.A. Calcio Uisp del Comitato di Brescia;
- Visionata attentamente la documentazione presentata;
- Visionato il Comunicato Ufficiale n°5 del 02/11/2022 ed il Comunicato Ufficiale n°6 del 09/11/2022 del S.d.A. Calcio Uisp Brescia;
- Visionato il referto del Direttore di gara e le successive integrazioni; ascoltato verbalmente lo stesso Direttore di gara.

## Premesso

- Che la UISP ed in particolare il S.d.A. Calcio Uisp è retto dai requisiti dell'amatorialità (principio inderogabile di cui all'art. 1 della Carta dei Principi).
- Pur non entrando nel merito del ricorso, ma volendo considerare le motivazioni addotte, va chiarito che la Carta dei Principi, posta a fondamento dei diritti e dei doveri delle Associazioni e dei Soci, stabilisce il Principio di lealtà in base al quale ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto e/o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza **fisica o morale**.
- Che la UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. **Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità**. Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di quest'Associazione.
- Che l'obiettivo è quello di giungere a una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e a una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso **l'uso dello sport come strumento di socializzazione**.

## MOTIVAZIONE

Questa Corte Disciplinare Regionale della Lombardia, dopo aver analizzato attentamente gli atti ricevuti, richiesti chiarimenti al Comitato di Brescia S.d.A. Calcio Uisp, letto il referto del Direttore di gara e le successive integrazioni (incluso un secondo supplemento di referto, richiesto da questa Corte), sentito più volte lo stesso Direttore di gara, in assenza di ulteriori prove e testimonianze di soggetti sicuramente terzi, ritiene che non sussista nessuna ragione per dubitare sulla veridicità e sulla sequenza degli eventi riportati, al di là di quanto affermato dalla ricorrente, secondo la quale i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa. Infatti, questa Corte non ha avuto notizia, né dal Comitato di Brescia, né dalla ricorrente nel ricorso presentato, circa l'esistenza di ulteriori fonti utili ad integrare ed ampliare quanto descritto nei documenti ufficiali di gara, che restano quindi gli unici elementi oggettivamente valutabili, oltre al giudizio sulla correttezza dell'operato dell'organo di primo grado.

La ricorrente richiede la conversione della sanzione, affermandone l'illegittimità in quanto basata **esclusivamente** sul supplemento di referto, che viene definito "nullo" in quanto privo di una data di redazione, apposta a fianco della sottoscrizione fatta dal Direttore di gara.

A questo proposito, giova ricordare che neanche nel referto di gara è prevista l'apposizione della data di redazione, in quanto viene ritenuta sufficiente l'indicazione, chiara e inequivocabile, degli estremi della gara cui si riferisce il referto. Indicazione che è stata riportata dal Direttore di gara anche nel suddetto supplemento, che quindi va ritenuto valido ad integrazione del precedente referto. La data in cui è stato redatto il supplemento (così come la data in cui è stato redatto il referto stesso) non ne inficia il contenuto.

Inoltre, l'affermazione, fatta nel ricorso, che senza il supplemento (anche qualora se ne avallasse la nullità) la sanzione sarebbe stata determinata in base ad un diverso articolo del vigente R.T.N., non appare condivisibile. Infatti, già in sede di referto, il Direttore di gara riporta un gesto riconducibile senz'altro ad atto di violenza, ai sensi dell'art.107 RTN ("*dava un pugno*"). Il supplemento descrive meglio i fatti dal punto di vista temporale e geografico, ma non aggiunge nulla alla sostanza dei fatti, almeno per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 226 RTN. Inoltre, nel successivo supplemento fornito a questa Corte, il Direttore di gara specifica di essersi trovato fisicamente molto vicino all'evento descritto in precedenza, confermando lo svolgimento dei fatti come da lui riportati e la sua assoluta convinzione sulla identità dei soggetti coinvolti.

Sul fatto che l'evento sia accaduto a gioco fermo (il che riconduce sempre all'art. 226 RTN, applicato dal giudice di primo grado) non esistono dubbi. Infatti, nel gergo usato normalmente nella redazione di referti di gara, l'espressione "a fine gara" usata dal Direttore di gara, equivale a dire "a gara finita", non potendosi

ovviamente indicare un minuto di gioco. Peraltro, anche nel corpo del ricorso, si trova una descrizione secondo la quale si conferma (quindi perfino da parte della ricorrente) che i fatti sarebbero avvenuti dopo il termine dell'incontro, durante il deflusso verso gli spogliatoio (*"il triplice fischio è avvenuto a fronte di un fallo [...] da cui è scaturito un assempramento..."*). Il triplice fischio, come noto, stabilisce la fine della gara. La gravità e l'intensità del gesto sono desumibili da quanto lo stesso Direttore di gara afferma (confermandolo, quando sentito a voce), specificando di essersi preoccupato di accertare che non vi fossero state conseguenze sul piano fisico (*"...sangue o ferite..."*) per le persone coinvolte.

Appare quindi opportuna la formulazione, utilizzata dal Giudice di primo grado del S.d.A. Calcio del Comitato Uisp di Brescia per inquadrare i fatti in questione, *"atti di violenza verso un avversario a fine gara in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco - art.226 RTN"*.

La ricorrente richiede inoltre il riconoscimento, per Sig. Saletti, di elementi attenuanti ai fini della valutazione della pena, ai sensi dell'art. 113 RTN. Nel merito, questa Corte non ritiene esistenti tali elementi in quanto, in riferimento ai commi del predetto articolo:

- sub a), la pacificazione, se avvenuta, non può essere considerata elemento che riduce la gravità e le conseguenze del comportamento tenuto; sul fatto che sia avvenuta **subito** non vi sono risultanze, anzi, risulta che i due giocatori siano entrati separatamente negli spogliatoi e divisi dall'intervento dei compagni;
- sub b), la reazione ad un pugno con un altro pugno (e non con sole espressioni verbali, come affermato dalla ricorrente) non può essere considerata un'attenuante;
- sub c), non si può giustificare il comportamento tenuto dal Sig. Saletti perché commesso a seguito di "fatto altrui", intendendo per fatto altrui la "tensione collettiva", come detto nel ricorso, generatasi a fine gara. A tal proposito, la ricorrente porta, come prova di una particolare "animosità agonistica della partita", la quantità delle sanzioni "tre ammonizioni ed una espulsione per la squadra di casa, una ammonizione ed una espulsione per la squadra ospite". In realtà le ammonizioni sono state due per la squadra di casa e le espulsioni sono avvenute dopo il termine della gara (al netto dell'allontanamento di un dirigente). Tre ammonizioni complessive durante una partita di calcio non sono certo indice di "particolare animosità", la cui esistenza può esserci stata, ma non è certamente identificabile dal numero delle suddette ammonizioni.

Va inoltre rilevato che il Giudice di primo grado ha applicato la sanzione **minima** prevista dall'art. 226 RTN, che stabilisce che essa debba essere compresa fra minimo di quattro mesi ed un massimo di un anno di squalifica.

Relativamente alla sanzione inflitta alla società ricorrente ai sensi dell'art. 214 RTN, essa discende direttamente dalla sanzione emessa a carico del giocatore.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Corte ritiene che la squalifica di quattro mesi, inflitta dal Giudice di primo grado del S.d.A. Calcio del Comitato Uisp di Brescia, sia del tutto congrua alle circostanze ed agli eventi descritti e, di conseguenza, lo sia anche l'ammenda deliberata a carico della società A.S.D. Amatori Buffalora (BS).

**P. Q. M.**

**La Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia**

**DELIBERA**

- di NON ACCOGLIERE l'istanza di ricorso presentata dalla società A.S.D. Amatori Buffalora (BS), con cui la stessa richiede la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato Sig. Saletti Marco, confermando la delibera del Giudice di primo grado, squalifica fino al 02/03/2023, ritenendo corretta

l'applicazione dell'articolo 226 del vigente RTN e di confermare l'ammenda di € 25,00 a carico della società A.S.D. Amatori Buffalora (BS) ai sensi dell'art. 214 RTN;

- di disporre l'incamerazione della cauzione, per effetto del rigetto del ricorso;
- che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e sul Comunicato Ufficiale della Attività Calcio Uisp del Comitato di Brescia, per gli adempimenti di cui all'art.184 R.D. del R.T.N. vigente.

Così deciso in Milano, il 26.11.2022

Comm. Disciplinare di II° Grado  
Uisp Calcio Reg. Lombardia  
*Massimo Nanni*  
*Domenico Raciti*  
*Nikolas Semperboni*

La presente delibera, composta da n° 5 pagine, è stata inviata, in data 26.11.2022, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio Comitato di Brescia
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia